I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 762/82 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3814/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3814/81 (1) la Comunità ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco; che tale provvedimento tariffario, valido fino al 31 marzo 1982, è stato preso in attesa delle conclusioni dello scambio di lettere previsto dall'articolo 19 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (2); che attualmente si può ritenere che i negoziati intesi a concludere tale scambio di lettere non potranno essere condotti a termine entro un certo lasso di tempo; che è pertanto opportuno prorogare la durata della validità di detti contingenti tariffari, adeguandone di conseguenza i volumi e le varie date,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3814/81 è modificato come segue:

1. nel primo considerando la data del 31 marzo 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982 e i volumi di 3 500 e 1 500 tonnellate sono sostituiti da 14 000 e 6 000 tonnellate;

2. nel quinto considerando la percentuale del 70 % è sostituita da 80 %;

3. nell'articolo 1, paragrafo 1, la data del 31 marzo 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982 e il volume di 3 500 tonnellate è sostituito da 14 000 tonnellate;

4. nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del 31 marzo 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982 e il volume di 1 500 tonnellate è sostituito da 6 000 tonnellate;

5. l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente testo:

«2. Una prima parte di ogni contingente è suddivisa fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino alla fine del periodo precisato all'articolo 1, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

(in tonnellate)

Stati membri	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 2
Benelux	1 092	468
Danimarca	30	14
Germania	1 420	608
Grecia	220	94
Francia	6 190	2 653
Irlanda	13	5
Italia	45	20
Regno Unito	2 190	938
	11 200	4 800

(1) GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 31.
(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

3. La seconda parte di ogni contingente, costituita da un quantitativo di rispettivamente 2 800 e 1 200 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente»;

6. nell'articolo 5, primo e secondo comma, le date del 1° marzo 1982 e del 15 febbraio 1982 sono sostituite dalle date del 1° ottobre 1982 e del 15 settembre 1982;

7. nell'articolo 6, secondo comma, la data del 5 marzo 1982 è sostituita dalla data del 5 ottobre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. de KEERSMAEKER